

La Legge 1 ottobre 2012 n. 177, con le modifiche al D. L.vo 81/08, ha ampliato compiti e responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

Infatti, con l'introduzione del comma 2-bis all'art. 91, ha previsto che « *...la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. ...»*

Quando il CSP deve ritenere doversi procedere alla bonifica preventiva dell'area di cantiere?

Quando non può escludere che il sito in questione sia stato oggetto di azioni militari tali da indurre la presenza di ordigni bellici inesplosi (bombe d'aereo, razzi, granate, bombe a mano ...).

Questa valutazione del rischio viene fatta, preliminarmente, attraverso una ricerca storica mirata a conoscere se l'area in oggetto è stata bombardata, con quale intensità e con quali mezzi.

Gli esiti e i riferimenti bibliografici della ricerca dovranno essere documentati e riportati nel PSC.

Maggiore è il livello di approfondimento della ricerca, minore la probabilità di contestazione da parte dell'O.d.V.

Altra modifica è riferita al c. 1 dell'art. 100 –(PSC)

il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui

ALLEGATO XI, *con specifica riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo.*

Nel caso in cui il CSP redige il PSC **non** conforme a quanto previsto dall'art. 100, comma 1, ovvero tale da prevenire o ridurre anche *i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ...*

L'Organo di Vigilanza, in sede di ispezione, esamina la valutazione del CSP riportata nel PSC, e assume le determinazioni di competenza. [esempio, una valutazione del CSP in aree geografiche sensibili: porti, aeroporti, stazioni ecc. che non porta alla richiesta al committente di una bonifica preventiva ..]

L'ispettore U.P.G. dell'O.d.V. si può trovare di fronte ad una di queste condizioni:

1. Rispetto puntuale del precetto normativo; vedi esempio [Linee guida](#) -no sanzione
2. Assenza totale del rispetto del precetto normativo; procedura 758/94
3. Una condizione intermedia tra le due precedenti.

In quest'ultimo caso è inevitabile la valutazione discrezionale del personale ispettivo.

Sanzione per il coordinatore per la progettazione:

Art. 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 91, co.1 – arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro [Art. 158 co. 1]

Cosa succede quando non è prevista la nomina del CSP?

La legge 177/2012 ha modificato anche l'art 28 –Oggetto della valutazione dei rischi.

Prevedendo espressamente che la valutazione dei rischi **deve** riguardare anche ***i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili*** In questo caso è il D.d.L. ad essere sanzionato

Sanzioni per il d.d.l art 28 c 2 lett b) se adotta il DVR in assenza delle misure di prevenzione e protezione; lett. c) se adotta il DVR in assenza del programma delle misure per migliorare i livelli di sicurezza; d) se adotta il DVR in assenza di procedure e.. assegnazione di compiti a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; - ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55 co. 3] ; - oppure lett a) in assenza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi; lett f) se non si individuano le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento [Art. 55 co. 4]

Considerazioni su Linee guida

GRAZIE PER L'ATTENZIONE